

**Ordinanza
concernente le esigenze tecniche
per i trattori e i loro rimorchi
(OETV 2)**

del 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1^{bis} e 3, 25 nonché 106 capoversi 1, 6 e 10 della legge del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale (LCStr),

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina le esigenze tecniche per i veicoli, sistemi di veicoli, parti di veicoli ed equipaggiamenti di cui al capoverso 2.

² Essa si applica ai trattori (art. 11 cpv. 2 lett. h dell'ordinanza del 19 giugno 1995² concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; OETV) e ai loro rimorchi.

Art. 2 Esami del veicolo e manutenzione del sistema antinquinamento

L'esame d'immatricolazione, l'esame successivo e la manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli di cui all'articolo 1 capoverso 2 sono disciplinati dall'OETV³.

Art. 3 Definizioni

Si applicano le definizioni dell'ordinanza del 19 giugno 1995⁴ concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali.

Art. 4 Normative internazionali

¹ Gli atti normativi dell'Unione europea (UE) citati nella presente ordinanza si applicano nella versione stabilita nell'allegato 2 OETV⁵.

² Se questi atti normativi rimandano a loro volta a disposizioni di altri atti normativi UE o di regolamenti UNECE⁶, si applicano anche tali disposizioni; è determinante la versione definita nell'allegato 2 OETV.

RU 2016 5197

¹ RS 741.01

² RS 741.41

³ RS 741.41

⁴ RS 741.511

⁵ RS 741.41

³ Per l'applicazione delle normative internazionali elencate nell'allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie di dette normative, fermo restando che per la data d'immatricolazione è determinante la data dell'importazione o della costruzione in Svizzera.

Art. 5 Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero

L'allegato 1 stabilisce a quali categorie di veicoli svizzere corrispondono le categorie di veicoli UE di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 167/2013.

Art. 6 Riconoscimento di omologazioni e certificati UE

Il riconoscimento di omologazioni generali UE, omologazioni parziali UE e certificati di conformità UE è disciplinato nell'articolo 1 capoverso 2 e nell'allegato 1 capitolo 13 dell'accordo del 21 giugno 1999⁷ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. È fatto salvo l'articolo 4 capoverso 3.

Art. 7 Esigenze tecniche

¹ Nell'allegato 2 figurano le esigenze tecniche dei veicoli di cui all'articolo 1 capoverso 2.

² Il capoverso 1 non si applica a:

- a. veicoli di cui all'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 167/2013;
- b. veicoli utilizzati anche su rotaie, sull'acqua o nell'aria;
- c. tipi di veicoli di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 167/2013.

Art. 8 Relazione con le esigenze tecniche secondo l'OETV

Ai veicoli per i quali non è disponibile un'omologazione UE ai sensi dell'articolo 6 o una dichiarazione di conformità del costruttore si applicano le esigenze tecniche dell'OETV⁸.

Art. 9 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 3.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2017.

⁶ I regolamenti UNECE contenuti negli atti normativi UE citati sono disponibili gratuitamente in lingua inglese sul sito web dell'UNECE www.unece.org/trans/welcome.html > Vehicle Regulations > UN Regulations (1958 Agreement) > Regulations (Addenda to the 1958 Agreement) o possono essere richiesti, a pagamento, all'Ufficio federale delle strade, divisione Circolazione stradale, 3003 Berna.

⁷ RS 0.946.526.81

⁸ RS 741.41

Allegato 1
(art. 5)

Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero

UE	Svizzera
trattore a ruote (T)	trattore (art. 11 cpv. 2 lett. h OETV ⁹)
trattore a cingoli (C)	trattore, veicolo cingolato (art. 26 cpv. 1 OETV)
rimorchio (R)	rimorchio per il trasporto di cose (art. 20 cpv. 2 lett. a OETV)
attrezzatura intercambiabile trainata (S)	rimorchio di lavoro (art. 22 OETV)

⁹ RS 741.41

Allegato 2
(art. 7 cpv. 1)

Esigenze tecniche

- 1 Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.
- 2 Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali.
- 3 Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali.
- 4 Regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione, del 1° ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali.
- 5 Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali.

Allegato 3
(art. 9)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹⁰ concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi è abrogata.

II

L'ordinanza del 2 aprile 2008¹¹ sulle macchine è modificata come segue:

...¹²

¹⁰ [RU **1995** 4171, **1998** 1796 art. 1 n. 9 2475, **2000** 2398, **2002** 3182, **2005** 4181, **2007** 2181, **2009** 5797, **2012** 1915]

¹¹ RS **819.14**

¹² Le mod. possono essere consultate alla RU **2016** 5197.

